

Allegato ~~=B=~~ al
n. 4698/3131
di repertorio

Fondazione Istituto Geriatrico Vergani e Bassi - ETS

Statuto

A handwritten signature in cursive script is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO VERGANI E BASSI - ETS" around the perimeter and "R. G. 12/10/1975" in the center.

Per me e per la Fondazione

Fondazione senza scopo di lucro

Articolo 1

È costituita la Fondazione di diritto privato denominata "Istituto Geriatrico Vergani e Bassi ETS" con sede in Gorgonzola.

Di tale denominazione, comprensiva della dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha origine dalla trasformazione dell'IPAB Istituto Geriatrico "Vergani e Bassi" ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile e dalle norme sul terzo settore.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La durata è illimitata.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione e non costituisce modifica statutaria; il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del Codice del Terzo settore.

Articolo 2

L'Istituto Geriatrico Vergani e Bassi nasce grazie al lascito della sig.ra Vergani Anna e famiglia.

La Fondazione coopera con gli altri Enti e con le Istituzioni Pubbliche e private alla realizzazione della politica socio-assistenziale espressa dai piani regionali, dal Sistema Socio Sanitario Regionale e Nazionale, dai Comuni in armonia con le leggi vigenti.

Articolo 3

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, partecipa alla realizzazione del sistema sociale e sociosanitario e svolge la propria attività senza scopo di lucro.

Svolge le attività considerate di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In particolare, la Fondazione orienta la propria attività al fine di:

- migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone anziane che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale, e/o presentano forti problemi derivanti dal loro stato psicofisico, nonché delle persone a rischio di incorrere in detti problemi;

- fornire una assistenza sociale, sociosanitaria e riabilitativa confacente alle loro necessità e predisporre altresì un'adeguata attività preventiva;

- promuovere, mediante l'apertura dei servizi al territorio, interventi nei confronti della famiglia o delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di bisogno, per mantenerli il più a lungo e nel migliore dei modi possibili presso il proprio domicilio;
- partecipare alla progettazione ed alla gestione del sistema integrato delle reti di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- promuovere momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio e con le forze sociali in esso operanti.

Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- l'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture protette e Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti;

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare; sia di carattere sanitario che sociale;

- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;

- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

L'ammissione ai servizi dell'Ente avverrà in base a richieste individuali e in considerazione della provenienza, in ordine di precedenza:

- dal Comune di Gorgonzola;
- da Comuni del distretto socio sanitario di cui fa parte il Comune di Gorgonzola;
- da tutti gli altri Comuni.

Articolo 4

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori di riferimento;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Articolo 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall' inventario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ipab all'atto della delibera di trasformazione e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali,
- contributi a destinazione vincolata.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Rimane comunque l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Articolo 6

Sono **"Partecipanti Istituzionali"** di diritto tutte le Organizzazioni di Volontariato che operano nel sociale, e in particolar modo nell'ambito dei servizi alla persona, regolarmente iscritte *al RUNTS* e che operano nel comune di Gorgonzola e che ne facciano domanda al Consiglio di Amministrazione. Possono ottenere la qualifica di **"Partecipanti Istituzionali"** anche gli Enti pubblici che contribuiscono nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Sono **"Partecipanti Sostenitori"** le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dal successivo articolo 12. I Partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell'Ente.

Articolo 7

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo e l'eventuale revisore legale dei conti o società di revisione legale;
- il Collegio dei Partecipanti.

Ad essi sono affidate le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Ai sensi dell'articolo 15 D. Lgs. 117/2017, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D. Lgs. 117/2017, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro dei Partecipanti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Partecipanti, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi della Fondazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione; i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede della Fondazione facendone richiesta scritta.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si compone di sette membri, compreso il Presidente, di cui cinque nominati dall'Amministrazione Comunale di Gorgonzola (intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima), e due dal Collegio dei Partecipanti

I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sino alla data di approvazione del bilancio del quinto esercizio, o fino alla decadenza del medesimo, qualora sia inferiore a cinque esercizi, e possono essere riconfermati senza limiti.

Entro la data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione, secondo quanto sopra previsto, deve essere predisposta ed effettuata la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che entrerà in effettivamente in carica il giorno successivo a quello di scadenza del Consiglio precedente.

A tal fine, entro il trentuno dicembre dell'ultimo esercizio, il presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione comunica a coloro che sono preposti alla nomina dei Consiglieri, per iscritto, la data prevista di scadenza del Consiglio di Amministrazione.

In occasione del rinnovo, il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Ente di cui promuove e coordina le attività; a tal fine formula i programmi di intervento.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- approva il bilancio preventivo e il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale;
- approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- nomina il Presidente e il Vice Presidente, nonché l'Organo di Controllo e l'eventuale revisore legale dei conti o società di revisione legale;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Ente, stabilendone compiti ed attribuzioni.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di almeno cinque Consiglieri.

Le dimissioni presentate sono irrevocabili e sono iscritte alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione utile.

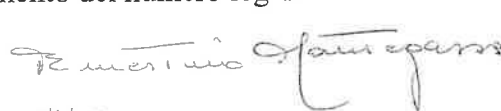
In caso di decadenza, dimissioni o, comunque, di vacanza di posti nel Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione alla massima carica istituzionale dell'Ente che aveva nominato il consigliere mancante.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

In tal caso le funzioni relative alla gestione ordinaria sono assunte transitoriamente dal Presidente uscente o, qualora impedito, dal Vice Presidente o, qualora anche questo impedito, dal Consigliere più anziano d'età o, qualora anche questo impossibilitato, dall'Organo di Controllo.

I Consiglieri nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza, durano in carica fino al termine di scadenza dei Consiglieri che furono chiamati a sostituire.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni, atti o provvedimenti concernenti interessi propri o di loro parenti o affini nei gradi ivi previsti, e non sono quindi in tali casi computati ai fini del raggiungimento del numero legale.



Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale ove obbligatorio per legge; nonché del bilancio preventivo annuale. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo richiedano il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, inviata all'indirizzo di posta elettronica comunicato al momento della nomina, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare e le modalità di partecipazione alla riunione, da far pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno ventiquattro ore prima delle sedute straordinarie.

Esso è presieduto dal Presidente; nella adunanza di insediamento degli eletti del nuovo Consiglio e per la successiva nomina del Presidente e del Vice Presidente è presieduto dal Consigliere più anziano di età; la convocazione della riunione di insediamento è effettuata dal Presidente uscente entro quindici giorni dalla data di scadenza del precedente Consiglio o, ove tale termine fosse già superato, dalla comunicazione della nomina dei nuovi Consiglieri. Decorso tale termine la convocazione può essere effettuata dal neo consigliere più anziano d'età.

La data della deliberazione di insediamento del Consiglio costituisce termine iniziale della durata dello stesso per il periodo fissato dallo Statuto.

Qualora, entro il termine di scadenza, siano stati nominati solo alcuni dei nuovi amministratori, l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione ha ugualmente luogo ove sia stato nominato la metà più uno dei membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni avvengono, di norma, con voto palese e per alzata di mano.

La votazione è segreta quando la deliberazione comporta valutazioni riguardanti persone e, comunque, quando lo richieda la maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

È in ogni caso valida la riunione in cui siano presenti tutti i Consiglieri e i presenti siano concordi nel discutere gli argomenti non inseriti nell'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; alle sedute possono essere invitati, per decisione del Presidente, rappresentanti degli enti locali e di istituzioni, nonché esperti nei settori nel quale la Fondazione opera o intende operare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono anche in luogo diverso dalla sede della Fondazione e possono svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che siano rispettati i criteri previsti dalla legge e in particolare che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può spettare una indennità fissata dal Consiglio, che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge.

Le delibere relative alle indennità di cui sopra sono adottate dal Consiglio di Amministrazione con votazione favorevole di almeno quattro Consiglieri.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta e con votazioni distinte elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

L'elezione avviene a scrutinio segreto con limitazione ad un solo voto di preferenza e a maggioranza dei Consiglieri.

Le stesse modalità e maggioranza valgono per la sfiducia al Presidente e al Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge e dello Statuto che disciplinano il funzionamento dell'Ente, e inoltre:

- a) Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;
- b) provvede all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed alla esecuzione delle disposizioni superiori, all'adempimento dei legati passivi;
- c) esercita la diretta sorveglianza sull'andamento morale, economico e tecnico dell'Istituzione, delegando, se del caso, determinate funzioni agli altri Consiglieri;
- d) rappresenta legalmente l'Istituzione anche in giudizio;
- e) prende, in casi di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio in occasione della sua prima adunanza.

Articolo 12

Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti alla Fondazione di cui all'articolo 6 del presente statuto e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato.

Al Collegio dei Partecipanti spetta il compito di eleggere due membri del Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. A questo scopo è convocato entro il limite massimo di un mese dalla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Il Collegio dei Partecipanti può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

Articolo 13

Deve essere nominato un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

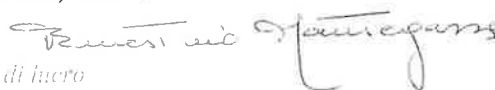
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 D. Lgs. 117/2017, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 (un milione cinquecentomila) Euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000 (tre milioni) Euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.



Fondazione senza scopo di lucro



2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo e l'eventuale revisore legale dei conti o società di revisione legale sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti dell'Organo di Controllo e all'eventuale revisore legale dei conti o società di revisione legale è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

Al Revisore può essere affidato l'incarico di Organo di Vigilanza della Fondazione ai sensi della legge 231/2001.

Articolo 14

Il Direttore Generale è l'organo di gestione della Fondazione; è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Direttore Generale collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività ed esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti.

Al Direttore Generale competono inoltre tutti gli altri adempimenti non specificatamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa obbligatoriamente alle sedute del Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne redige i relativi verbali.

Articolo 15

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio di Esercizio, nelle forme e nei modi previsti dalle norme per gli enti del terzo settore

Il Bilancio di Esercizio è approvato nei termini di legge.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali utili, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed avanzi di gestione è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a Partecipanti, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ovvero di dare beni o prestare servizi agli stessi soggetti a condizioni più favorevoli.

Articolo 16

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali,
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 17

L'Istituto Geriatrico Vergani e Bassi riconosce il valore delle associazioni di volontariato come espressione di nuove forme di solidarietà umana e sociale che concorre al conseguimento dei fini

istituzionali dell'Ente attraverso un rapporto personalizzato, secondo specifici bisogni dei fruitori dei servizi.

I rapporti tra l'Istituto Geriatrico ed i volontari sono definiti da una apposita regolamentazione, conforme alla disciplina regionale, nella quale dovranno essere precisati, oltre all'eventuale costo del servizio, le modalità delle prestazioni, la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

Articolo 18

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

Al termine dell'esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione della Fondazione redigerà il Bilancio Sociale, nelle forme e nei modi previste dalle normative sul terzo settore.

Articolo 20

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.



Francesco Giamberini

Copia su supporto informatico conforme, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, all'allegato =B= all'atto n. 4698/3131 di repertorio a rogito notaio Michele Laffranchi in data 16 marzo 2026, che si trasmette ad uso del Registro Unico Nazionale Terzo Settore - RUNTS.